

COMUNE DI CESATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**OGGETTO: Ordinanza sindacale di divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere sulle aree pubbliche del territorio del Comune di Cesate**

### IL SINDACO

Premesso che

- negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare il santo Natale e la notte di Capodanno anche con il lancio di petardi botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni alle persone e alle cose, anche di grave entità, dovuti all'utilizzo dei succitati prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante gravità sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore i sopra descritti pericoli sussistono anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o utilizzati da minori;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico di animali d'affezione nonché alla fauna selvatica, sia a causa del fragore causato da tali prodotti o in quanto l'esplosione ne può causare il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con sostanze esplosive o non ignifughe (cassonetti, automobili, etc.);

Preso atto

- che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti e il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele e proteste da parte della cittadinanza soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo considerato anche il periodo di festività in cui maggiore è la presenza di bambini e anziani;
- che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per "sicurezza urbana" un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile e la coesione sociale;

Considerato, altresì

- la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie o piazze ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura anche ai sensi dell'articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);

Rilevato che

- sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno e che è opportuno scoraggiare l'uso di artifici esplosivi ai fini sopra descritti;

Atteso che

- l'amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione al fine di continuare a garantire la qualità di vita e l'incolumità dei cittadini, attività nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

Visti:

- l'articolo 57 T.U.L.P.S.

- l'art. 54 D.lgs 267/2000 e s.m.i. ;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 125/08;
- la Legge 94/2009;
- l'art. 3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art. 659 c.p.;
- la Legge 189/2004;
- la Legge 689/1981.

### ORDINA

Ai fini della sicurezza pubblica intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana intesa come tutela del rispetto delle norme che regolano la vita civile e la coesione sociale

### IL DIVIETO

Di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale dalla mezzanotte del 24/12/2019 alla mezzanotte del 06/01/2020

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), nonché il sequestro e la successiva confisca, ai sensi dell'articolo 3 e 20 comma 5 L. 689/1981 del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Le violazioni in materia poste in essere da commercianti autorizzati o ambulanti che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno punite a termini di legge.

### DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme previste dalla Legge e che ne sia data opportuna informazione alla cittadinanza.

Di inviare il provvedimento al Comando di Polizia Locale, alle altre FFPP presenti sul territorio Comunale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (art. 3 comma 4 L. 241/90);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune (DPR 1199/71 e s.m.i.).

Cesate, li 20/12/2019

IL SINDACO

